

Enti locali, le ferie possono essere godute anche durante il preavviso

L'ipotesi di rinnovo del Ccnl Funzioni locali affina i metodi per evitare il pagamento di giorni non fruiti e accumulati che causano spesso oneri rilevanti

di **Luigi Oliveri** 29/11/2024 | Aggiornato il 29/11/2024



Antonio Naddeo, presidente dell'Aran

Possibili le **ferie** anche durante il periodo di **preavviso**. L'ipotesi di rinnovo del Ccnl del comparto **Funzioni Locali** affina sempre di più i metodi per consentire alle **amministrazioni locali** di evitare il **pagamento** di ferie non fruiti ed accumulate, che causano spesso **oneri rilevanti** connessi alla monetizzazione ed ai probabili contenziosi connessi.

Le parti contraenti hanno fatto tesoro della **giurisprudenza** maturata in questi anni, secondo la quale è onere del **datore di lavoro** mettere il dipendente nell'effettiva e formale condizione di utilizzare i giorni di **ferie disponibili**, sicché la loro monetizzazione possa dipendere esclusivamente da formali impedimenti alla fruizione, frapposti dal datore per esigenze di servizio o per inerzia nel consentire la materiale fruizione.



La **DOZZA di CCM** prevede che l'ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.

Dunque, l'ente deve predisporre un **tabellone-calendario**, evidenziando periodi nei quali le ferie non siano possibili per ragioni di servizio, permettendo ai dipendenti, in accordo tra loro e con la supervisione dei **responsabili**, di indicare preventivamente i giorni della possibile fruizione. E' una vera e propria “**offerta di adempimento**” da parte del **creditore**, nel caso di specie il datore, che mette nelle condizioni il lavoratore di utilizzare i **giorni di ferie**, conciliando le proprie esigenze con quelle dell'ufficio.

Come per gli enti sarà un obbligo permettere la **programmazione** ai dipendenti, specularmente per questi sarà un obbligo pianificarle.

In assenza di una **pianificazione** del singolo **dipendente**, scatta la possibilità per l'ente di programmare d'ufficio e offrire la concreta fruizione in via formale, così da scongiurare ogni possibile problema di pretesa alla monetizzazione.

Fruizione

Ovviamente, alla **programmazione** deve conseguire la concreta fruizione. I dipendenti debbono programmare tutti i giorni di **ferie disponibili** e maturabili nell'anno, per poi consumarle.

Poiché nel corso dell'anno possono anche modificarsi le condizioni di fatto, la programmazione non è ovviamente immutabile, ma flessibile.

In particolare, il Ccnl ammetta che **ferie maturate** non siano godute per esigenze di servizio. Qualora l'ente abbia, quindi, impedito al **dipendente** di fruire delle ferie, esse sono “**monetizzabili** solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”.

×

non impedisce in termini assoluti il loro godimento. Infatti, il Ccnl prevede che “in caso di indifferibili **esigenze di servizio** che non abbiano reso possibile il **godimento delle ferie** nel corso dell'anno di maturazione, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo”.

La **monetizzazione**, quindi, scatterebbe solo se nemmeno entro il **30 giugno** dell'anno successivo alla maturazione delle ferie non godute l'ente consentisse di fruirne.

Un **rinvio all'utilizzo** delle **ferie** è possibile “in caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio”: al dipendente è permesso di fruire delle **ferie residue** al **31 dicembre** entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione.

Periodo di prova

L'obiettivo è, quindi, evidente: permettere al **dipendente** di esaurire totalmente il plafond di giorni disponibile nell'anno e comunque entro la **cessazione** del rapporto di lavoro, così da rendere residuale l'ipotesi della monetizzazione.

Per questa ragione si introduce la possibilità di fruire delle ferie durante il periodo del **preavviso**, senza dunque dover più attivare complesse strategie, comunque ammesse dalla **giurisprudenza**, come la rinuncia espressa al periodo di preavviso corrispondente ai giorni di ferie.

Riproduzione riservata

